

# ***CODICE ETICO dell'Associazione TonglenODVETS***

## ***PRINCIPI GENERALI***

### **Art. 1**

Il **Codice Etico** (da ora "*Codice*") è l'insieme dei principi e delle norme che l'**Associazione TonglenETSODV**(da ora "*Associazione*") istituisce per tutti coloro che partecipano ai propri eventi e attività a qualsiasi titolo: i soci, l'eventuale personale dipendente e i docenti esternano dunque tenuti alla conoscenza e al rispetto dei fondamenti etici contenuti nel presente *Codice*.

Qualora se ne presenti la necessità, il presente *Codice* potrà essere integrato o modificato.

### **Art. 2**

L'*Associazione* accompagna alla fine della vita e nell'elaborazione del lutto persone e animali a partire dalla diagnosi infausta, i loro familiari e i loro curanti (tutte queste figure sono da ora chiamate "*Utenti*") secondo il **metodo ECEL, Empathic Care of the End of Life** (da ora "*Metodo*"), al quale si formano i suoi volontari, fondato sulla tanatologia di matrice tibetana e sulle conoscenze più recenti in materia di neuroscienze, neurocardiologia e fisica quantistica.

### **Art.3**

I *Sociche* svolgono attività di volontariato quali accompagnatori attivi in seno all'Associazione sono tenuti ad usare esclusivamente il *Metodocosi* come è stato loro insegnato, astenendosi dall'usare altre tecniche, relative alla propria pratica professionale o ad altri percorsi, diversi dal *Metodo*.Le loro prestazioni sono totalmente gratuite per gli *Utenti*.

### **Art. 4**

Il *Socio* si impegna a mantenere vive nel quotidiano le pratiche di meditazione e di compassione apprese nel percorso formativo al fine di alimentare e migliorare le proprie capacità di presenza, ascolto e apertura nel lavoro volontario, quale che sia la sua mansione: accompagnatore, addetto all'accoglienza, alla comunicazione o tutor o docente, nella consapevolezza che ogni ruolo è prezioso nel suo intrecciarsi con quello degli altri, in un flusso continuo di interdipendenza.

### **Art. 5**

Il *Socio* riconosce l'importanza della collaborazione in équipe, la cui visione e capacità di intervento sono più vaste di quelle del singolo individuo.

Si impegna pertanto

- a seguire le indicazioni del tutor e della micro-équipe che segue il singolo caso, senza intervenire in autonomia;
- a informare nei modi prescritti l'équipe allargata circa lo svolgersi dell'accompagnamento in cui è impegnato;
- a partecipare alle riunioni mensili dell'équipe allargata.

### **Art. 6**

Secondo le normative vigenti sulla Privacy e seguendo il modello del segreto professionale, il *Socio* si impegna a tutelare la privacy dell'*Utente* e degli altri *Soci*; eviterà dunque qualsiasi divulgazione di notizie, dati sensibili, contenuti e vissuti emotivi degli stessi, se non nell'intervento di équipe.Ciò vale a qualsiasi livello si situi il suo ruolo nell'accompagnamento in presenza o telefonico, inclusi i ruoli di accoglienza, comunicazione, gruppo di pratica e di sostegno a distanza.

## **RAPPORTI CON L'UTENZA**

### Art. 7

Nel rispetto della vita, della libertà, della dignità della persona, colta nella sua unicità, il *Socio* si impegna ad accogliere il credo religioso, le convinzioni ideologiche e spirituali, gli usi, i costumi e la cultura degli accompagnati, e ad astenersi dal colorare il *Metodo* di qualsivoglia convinzione o credenza personale. In particolare, il *Socioaccompagnatore* mette al centro i bisogni dell'*accompagnato*, rafforzandone sia le risorse interiori sia le risorse esterne: per esempio, i suoi famigliari e curanti.

### Art. 8

Il *Socio* accompagnatore si impegna ad accompagnare l'*Utente* nelle scelte sanitarie di quest'ultimo, anche quando queste sono diverse da quelle che egli prediligerebbe. Consapevole che un malato non può essere separato dall'ambiente familiare, amicale e terapeutico che lo circonda, l'*accompagnatore* cercherà di sciogliere i conflitti eventuali dettati dalle divergenze tra l'*accompagnato* e i suoi cari.

### Art. 9

I *Soci* accompagnatori che prestano la propria opera in strutture o presso il domicilio del richiedente, devono rispettare le norme e i ritmi di chi li ospita e la loro presenza deve sempre essere discreta e mai invadente nei confronti delle famiglie, degli utenti e degli operatori.

Ogni volontario deve indossare il tesserino di riconoscimento, che consente di individuarlo e al tempo stesso di distinguerlo dagli altri operatori; in esso deve essere indicato:

- cognome e nome
- la dicitura "Volontario della ODVTonglenETS".

Nel caso cessi l'attività di volontariato, il tesserino deve essere restituito al Consiglio Direttivo.

### Art. 10

Il *Socio* accompagnatore non può e non deve formulare diagnosi, prognosi, sospendere o modificare terapie mediche, controllare esami clinici, prescrivere farmaci, o quanto è di pertinenza dell'ambito sanitario.

### Art. 11

A seguito del decesso dell'*accompagnato*, o semplicemente quando viene interpellato dopo un lutto, il *Socio* accompagnatore si impegna a sostenere e ad accompagnare i famigliari, gli amici del deceduto così come i suoi curanti e badanti nel processo dell'elaborazione della perdita.

### Art. 12

Il *Socio* si rende sempre identificabile anagraficamente.

### Art. 13

Il *Socio* si impegna a rispettare il principio morale di non sfruttamento finanziario nei confronti dell'*Utente*; in particolare, egli rifiuta ogni forma di ricompensa da parte degli *Utenti*, ai quali ricorda sempre la gratuità del servizio. Non sollecita offerte neppure per l'*Associazione*. Ciò nonostante, se l'*Utente* desidera fare un'offerta all'*Associazione*, il *Socio* potrà guidarlo indicandogli il procedimento corretto.

### Art. 14

Il *Socio* non fa uso di sostanze vietate e non ha condanne o carichi pendenti in corso; l'eticità richiesta nell'espletamento dei suoi compiti associativi ha da corrispondere alla sua eticità nella vita privata. In caso contrario, il *Socio* verrà destituito immediatamente.

## **RAPPORTI TRA SOCI**

### Art. 15

Il *Socio* è tenuto a mantenere con gli altri *socirapporti* sempre improntati al rispetto reciproco,

cooperazione, massima collaborazione e spirito di gruppo.

Art. 16

L'Associazione s'impegna a cercare di dirimere tutte le controversie nate tra *Soci*, oppure tra *Soci* e altre persone che partecipino a titolo diverso ad eventi e attività sociali, mediante un dialogo costruttivo e conciliatorio. In mancanza di conciliazione si farà riferimento alla Clausola Compromissoria dello Statuto dell'Associazione.

#### **RAPPORTI CON LA SOCIETA'**

Art.16

Il *Socio* esercita l'attività nel rispetto delle leggi europee, italiane, regionali, informando con chiarezza e trasparenza gli *Utenti* sull'efficacia e i limiti del *Metodo* utilizzato.

Art. 17

Il *Socio accompagnatore* si presenta all'*Utente* con chiarezza e onestà, senza mai abusare o millantare qualifiche che non possiede.

Art. 18

Il *Socio* è tenuto a seguire i fondamenti etici dell'Associazione e a crescere lungo il percorso di formazione, mantenendo alti gli standard di accompagnamento attraverso l'aggiornamento continuo e permanente delle conoscenze e competenze, mediante seminari, convegni, corsi e stage promossi dall'Associazione o da altri Enti.

Art. 19

Il *Socio* deve evitare azioni e comportamenti che possono danneggiare il prestigio e la dignità dell'Associazione.

Art. 20

L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, avrà cura di offrire un ambiente dignitoso e salubre per i propri iscritti.